

Con la presente circolare si riassumono le novità del mese di ottobre 2015.

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2016

È stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 15.10.2015 il disegno di **Legge di Stabilità 2016**.

Tra le novità:

IMU

Abolizione dell'imposta sull'abitazione principale, anche sulle case di lusso adibite ad abitazione principale, nonché sui terreni agricoli (in questo caso vi sono delle modifiche importanti sulle norme già a suo tempo introdotte) e abolizione dell'imposta sui c.d. macchinari imbullonati tramite una procedura particolare che li esclude dal novero della rendita catastale.

Taglio aliquota IRES

Previsto dal 2017 il taglio dal 27,5% al 24% dell'IRES, salvo anticipare la riduzione al 2016 se verrà concessa una maggiore flessibilità nei conti da parte dell'Unione europea.

Super ammortamenti per i beni acquistati dal 15 ottobre

Altra misura favorevole alle imprese è quella che mira a consentire il super ammortamento al 140% che dovrà essere ripartita in modo lineare sulla vita utile del bene. Da quanto si apprende la misura agevolativa si applicherà ai beni acquistati nel 2016 e anche quelli acquisti nell'ultimo trimestre del 2015 a partire dal 15 ottobre.

Sale il limite del contante

Tra le novità dell'ultima ora contenute nel disegno di Legge di Stabilità 2016 spicca l'aumento del limite del contante dai 999,99 euro attuali a 3.000,00 euro.

Assegnazione beni ai soci: nuova opportunità

Il Legislatore reintroduce la possibilità di far fuoriuscire gli immobili pagando una imposta sostitutiva:

- delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8%;
- che diventa dal 10,5% se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione. Nelle precedenti versioni della norma le società di comodo erano escluse dalla possibilità di fruire della norma agevolativa.

Per quanto riguarda il socio, si prevede che l'eventuale distribuzione di utili in natura sia esclusa dall'ambito applicativo dell'art. 47 del Tuir.

Rivalutazione dei beni aziendali e rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche

Relativamente alla rivalutazione di quote e terreni il disegno di legge ripropone la possibilità, per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni che possono produrre effetti sulla determinazione delle plusvalenze tassabili, ai sensi dell'art. 67, D.P.R. 917/1986 (Tuir).

Per quanto riguarda la rivalutazione dei beni d'impresa il d.d.l. di stabilità 2016 prevede:

- l'adeguamento dei valori di beni e partecipazioni già risultanti dal bilancio dell'esercizio 2014 e ancora posseduti al termine di quello successivo;
- il versamento di un'imposta sostitutiva:
 - del 16% per i beni ammortizzabili;
 - del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).

- la possibilità di affrancare la riserva in sospensione d'imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione versando un ulteriore tributo del 10 per cento.

Riforma sanzioni amministrative

Anticipo di un anno dell'entrata in vigore delle nuove e più favorevoli misure in tema di sanzioni amministrative tributarie. Se l'intervento verrà confermato, già dal 1° gennaio prossimo troveranno applicazione per molte violazioni la riduzione delle sanzioni tracciata nel segno della proporzionalità dal decreto legislativo 158/2015 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» appena 10 giorni fa.

IRAP in agricoltura e pesca

Abrogazione IRAP per attività agricole e di pesca.

Iva e procedure concorsuali

Si dà la possibilità di rettificare l'imposta sul valore aggiunto al momento dell'apertura del fallimento del soggetto debitore e non sarà più necessario attendere la ripartizione dell'attivo fallimentare. Un'accelerazione che di fatto si traduce in una maggiore chance di liquidità per i creditori in quanto possono detrarre l'Iva dall'importo dovuto (e quindi versare di meno) o chiederla a rimborso. In questo modo, tra l'altro, si realizzerebbe un intervento in continuità con quanto già avvenuto per le imposte dirette, per le quali la deduzione delle perdite su crediti non riscossi può avvenire all'apertura del fallimento.

Art-bonus

Viene reso permanente e fissato al 65% lo sconto fiscale introdotto dall'art bonus, il credito d'imposta a favore di chi aiuta la cultura.

RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DLgs. 24.9.2015 n. 156

Il DLgs. 24.9.2015 n. 156 (pubblicato sul S.O. n. 55 alla G.U. 7.10.2015 n. 223), relativo alla riforma del contenzioso tributario, opera, in generale, dall'1.1.2016.

Tra le novità più importanti si ricordano le seguenti:

- gli Agenti della riscossione potranno essere assistiti in giudizio da propri funzionari;
- la procedura di reclamo/mediazione viene estesa agli atti emessi da qualsiasi ente impositore, ferma restando la soglia dei 20.000,00 euro (la riduzione delle sanzioni, in caso di accordo, sarà pari al 35% del minimo);
- la conciliazione giudiziale sarà ammessa sia nelle liti reclamabili sia in appello (la riduzione delle sanzioni sarà pari al 40% del minimo in primo grado e al 50% del minimo in secondo grado);
- il giudice potrà condannare il resistente a somme aggiuntive rispetto alle spese ordinarie, per responsabilità processuale aggravata e a importi determinati in via equitativa;
- in caso di sospensiva, saranno dovuti gli interessi nella misura contemplata per la sospensione amministrativa dell'atto;
- è espressamente disciplinata la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado e della sentenza di appello impugnata con ricorso per Cassazione;
- è introdotta la possibilità, previo accordo tra le parti, di presentare, avverso la sentenza di primo grado, direttamente ricorso per Cassazione per violazione di legge;
- il termine per la riassunzione in rinvio è dimezzato da un anno a sei mesi;
- per ogni tipo di sentenza di condanna alla restituzione di somme, il contribuente, in caso di inerzia del resistente, potrà agire in ottemperanza senza attendere il giudicato;
- per le liti di rimborso, la restituzione delle somme superiori a 10.000,00 euro può essere subordinata dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.

Le modifiche relative al nuovo regime di esecuzione delle sentenze entrano in vigore dall'1.6.2016.

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - D.Lgs. 24.9.2015 n. 159

È stato pubblicato sul S.O. n. 55 alla *G.U.* 7.10.2015 n. 223 il D.Lgs. 24.9.2015 n. 159, relativo alla riforma della riscossione delle imposte.

Come regola generale, il decreto entra in vigore il 22.10.2015, decorso il periodo di *vacatio legis*.

Si segnalano le seguenti novità:

- la decadenza dalla dilazione dei ruoli, per le dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, si verifica a seguito del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, e non più di otto;
- per i contribuenti decaduti entro i 24 mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto, è possibile essere riammessi alla dilazione dei ruoli se la domanda è presentata entro il 21.11.2015;
- è possibile definire le sanzioni al terzo se, durante il processo, sopravviene l'annullamento parziale dell'atto impugnato, a condizione che si rinunci al ricorso;
- l'acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) viene estesa agli avvisi di accertamento sull'occultazione di corrispettivo e sul recupero delle agevolazioni prima casa/piccola proprietà contadina;
- nella dilazione degli avvisi bonari e per gli importi sino a 5.000,00 euro, si innalza il numero di rate da 6 a 8 trimestrali;
- nella dilazione di somme derivanti da istituti deflativi del contenzioso e per gli importi superiori a 50.000,00 euro, si innalza il numero massimo di rate da 12 a 16 trimestrali. Le modifiche relative alle dilazioni di importi derivanti da istituti deflativi del contenzioso non decorrono dal 22.10.2015, in quanto sono previste disposizioni specifiche connesse al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.

Dall'1.6.2016, infine, per le imprese e i professionisti, la cartella di pagamento sarà notificata esclusivamente a mezzo PEC.

RIFORMA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE - DLgs. 24.9.2015 n. 158

Nel S.O. n. 55 alla *G.U.* 7.10.2015 n. 223, è stato pubblicato il DLgs. 24.9.2015 n. 158, relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie.

Le modifiche entrano in vigore, ai sensi dell'art. 32 del menzionato decreto, dall'1.1.2017; tuttavia, il Ddl. di stabilità 2016 ne prevede l'anticipazione al prossimo anno.

Tra le novità di maggior rilievo si segnala:

- la riduzione della sanzione da dichiarazione infedele per l'ipotesi "base" (ora è dal 100% al 200% dell'imposta, in futuro sarà dal 90% al 180%), e il suo aumento della metà per le condotte fraudolente;
- la disciplina sanzionatoria delle violazioni relative all'errata imputazione a periodo (se ciò non causa danno all'Erario, la sanzione sarà pari a 250,00 euro);
- la riduzione alla metà della sanzione da omessa dichiarazione (che diviene dal 60% al 120% dell'imposta) se l'omissione viene sanata entro un anno dal termine e se non sono iniziati controlli fiscali;
- la riduzione alla metà delle sanzioni per tardiva registrazione/dichiarazione di successione se l'adempimento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine;
- l'impossibilità di applicare due sanzioni (del 20% e del 30%) in caso di omessa applicazione nonché versamento delle ritenute;
- la previsione di una sanzione fissa (da 250,00 euro a 2.000,00 euro) in luogo di quella proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta), se il fornitore emette fatture senza IVA senza verificare la trasmissione della dichiarazione d'intento;
- la complessiva rivisitazione delle sanzioni in tema di *reverse charge*;
- la riduzione alla metà della sanzione da tardivo versamento (che diviene del 15%) se il ritardo è contenuto nei 90 giorni;

- l'introduzione di un meccanismo, operante dal 2016, di scomputo delle perdite in sede accertativa;
- l'obbligatorietà circa l'applicazione della recidiva.

SCADENZE

30 NOVEMBRE 2015

VOLUNTARY DISCLOSURE: scade il termine prorogato per l'invio telematico delle istanze.

SECONDO ACCONTO 2015 IRAP - IRES: pari al 100% della medesima imposta del 2014

16 DICEMBRE 2015

IMU/TASI: pagamento saldo per l'anno in corso.

Cordiali saluti.
Dott. Gino Colla